

CREDITO SCOLASTICO (tabella allegata al D.LGS. 62/2017)

<i>Media dei voti</i>	<i>Fascia di credito III ANNO</i>	<i>Fascia di credito IV ANNO</i>	<i>Fascia di credito V ANNO</i>
M < 6	--	--	7-8
M = 6	7 - 8	8 - 9	9 - 10
6 < M ≤ 7	8 - 9	9 - 10	10 - 11
7 < M ≤ 8	9 - 10	10 - 11	11 - 12
8 < M ≤ 9	10 - 11	11 - 12	13 - 14
9 < M ≤ 10	11 - 12	12 - 13	14 - 15

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

Il secondo punto della fascia si attribuisce allo/a studente/ssa che, avendo riportato una valutazione pari o superiore a nove decimi nel comportamento<sup>1</sup>, soddisfi almeno tre dei seguenti requisiti:

1. frequenza assidua: il requisito si considera soddisfatto per un numero complessivo di giorni d'assenza inferiore al 25. Oltre il suddetto limite il Consiglio di classe si riserva la facoltà di attribuire o meno il requisito della frequenza assidua anche in relazione a particolari patologie o situazioni familiari;
2. atteggiamenti mostrati durante il processo educativo (interesse, impegno e partecipazione), valutati dai Consigli di Classe;
3. partecipazione certificata ad attività complementari e integrative organizzate dall'Istituto svolte con impegno e interesse;
4. partecipazione certificata a esperienze culturali, sportive, di volontariato o di lavoro esterne all'Istituto qualificate e coerenti con gli obiettivi educativi e cognitivi del corso di studi;
5. interesse e profitto con i quali sono stati seguiti l'insegnamento della Religione Cattolica o la Materia alternativa.

---

<sup>1</sup> A seguito della L. 150/2024, art. 1, comma 1, lettera d, che modifica l'art. 15, comma 2 del DL 62/2017: "il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico, spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi".

Il punteggio massimo della fascia corrispondente alla media verrà comunque attribuito, anche in assenza dei parametri richiesti, in caso di media uguale o superiore al decimale 0.5, ma con voto di condotta pari o superiore a nove decimi (vedi nota 1)

I Consigli di classe attribuiranno, a meno di casi particolari, il punteggio minimo previsto nella relativa fascia di oscillazione della tabella allo/a studente/ssa:

- 1.** che sia stato/a promosso/a a giugno a maggioranza;
- 2.** a cui uno o più voti siano stati portati alla sufficienza per voto di Consiglio;
- 3.** che sia stato/a promosso/a alla penultima o all'ultima classe del corso di studi con sospensione del giudizio;
- 4.** che sia stato/a ammesso/a all'Esame di Stato con una valutazione insufficiente in una disciplina;
- 5.** che abbia riportato una valutazione inferiore a nove decimi nel voto di comportamento (vedi nota 1)